

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina delle manifestazioni di sorta locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata	la necessità di dotare il Comune di un apposito regolamento per le manifestazioni di sorte locali;
Visto	il regolamento predisposto dal servizio di polizia municipale che si compone di n.10 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;
Acquisito	il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Ad	unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento comunale per le manifestazioni di sorte che si compone di n.10 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI (D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

ARTICOLO 1 - OGGETTO

In applicazione del Titolo II° del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, recante il Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19 comma IV° della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, il presente Regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locali, che si svolgono nel Comune di Vicolungo.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- Ai fini del presente Regolamento si intendono per **manifestazioni di sorte locali** le seguenti denominazioni:
 - a) **lotteria**: manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione,
 - b) **tombola**: manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dall'1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, durante l'estrazione di numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite, quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola.
 - c) **pesche o banchi di beneficenza**: manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio,
 - d) **riffa**: lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del Lotto,
 - e) **tombola con fine ludico**: la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di Euro 1.000,00 e il ricavato della tombola non deve eccedere gli Euro 2.500,00
 - f) **manifestazione di sorte in genere**: qualsiasi manifestazione che, mediante l'acquisto di biglietti, cartello o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all'alea (fattore fortuito) la designazione dei vincitori, consenta l'attribuzione dei premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte.

- Mentre ai fini del presente Regolamento si intendono per **organizzatori**:
 - a) enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi o sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, costituiti con atto pubblico che deve farsi per scritto, come disposto dall'articolo 1350 del Codice Civile e secondo le modalità dell'articolo 2699 dello stesso Codice,
 - b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), quelle associazioni, comitati o fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più settori individuati dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
 - c) partiti o movimenti politici, quelli di cui alla Legge 2 gennaio 1997 n. 2
 - d) ambito familiare e privato, contraddistinto da tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla Legge per la tutela della libertà personale.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, quali:

- a) fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone,
- b) esercizi commerciali, pubblici e artigianali,
- c) manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici.

Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali del circolo ove si svolge un'attività soggetta ad atto di assenso dell'amministrazione (ad esempio una tombola che si svolge nella sala di somministrazione alimenti e bevande). Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che si svolgano attività vietate o per le quali la Legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedervi. Tale procedura non è dovuta in caso di flagranza di reato.

ARTICOLO 4 – LA COMUNICAZIONE

I rappresentanti degli enti organizzatori individuali dell'art. 13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 430/2001 e dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locali svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Novara e al Sindaco di Vicolungo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio Polizia Municipale unionale.

La comunicazione deve pervenire al comune entro 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, con la prova (per esempio copia della ricevuta di ritorno se spedita a mezzo posta, oppure copia della comunicazione ove si noti il timbro di protocollo della Prefettura) di avvenuta comunicazione al Prefetto.

La comunicazione irregolare, incompleta, priva degli allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.

Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Novara e al Sindaco già destinatario della prima comunicazione, in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

ART 5 – GLI ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI

Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle manifestazioni di sorte locale al momento della presentazione della prescritta comunicazione devono richiedere al comune l'affissione dell'Albo Pretorio dell'avviso pubblico per portare a conoscenza collettiva, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà fisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.

Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco, salvo che l'ufficio competente abbia comunicato l'impossibilità di quest'ultimo a presenziare. In tale frangente l'organizzatore procede comunque alle estrazioni, facendo poi cenno del fatto nel verbale conclusivo.

Al fine di poter verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola.

L'ente organizzatore deve corrispondere al Comune, presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento, se questo ha presenziato alle operazioni.

Per il disposto dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 l'ente organizzatore della manifestazione di sorte è obbligato, quale sostituto d'imposta, con facoltà di rivalsa, al versamento della ritenuta alla fonte sul valore dei premi, stabilito nella misura del 10%. Tale versamento deve essere effettuato entro i termini dall'art. 18 del D.Lgs. n.241/97.

E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richieda di inserire, se presente alle operazioni.

ART 6 – L'INCARICATO DEL SINDACO

Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto da un dipendente comunale in qualità di persona "incaricata del Sindaco".

I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma precedente, vengono individuati tramite apposito elenco, stilato e approvato dalla Giunta Comunale.

L'incarico, che esorbita dalle mansioni contrattuali dei dipendenti, viene attribuito di volta in volta con apposito decreto del Sindaco.

Il costo dell'attività svolta dall'incaricato è a carico dei promotori e organizzatori delle manifestazioni che dovranno versare, presso la Tesoreria comunale, entro 10 giorni dall'effettuazione della manifestazione, una somma che viene determinata secondo i criteri individuali con apposita deliberazione della Giunta.

L'incaricato deve svolgere l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza fuori dal normale orario di servizio: questa attività non dovrà pregiudicare o comunque interferire con le funzioni proprie del dipendente.

ART 7 – ADEMPIMENTI DELL'INCARICATO DEL SINDACO

L'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.

Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:

- a) prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
- b) verifichi che la serie e le numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
- c) dia atto pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
- d) informi il pubblico, se l'ente esercita la rivalsa, che i vincitori sono tenuti al versamento del 10% del valore dei premi ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973;
- e) proceda alla redazione del processo verbale;

Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:

- a) controlli il numero dei biglietti venduti,
- b) proceda alla redazione del processo verbale.

Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto da rappresentante dell'ente organizzatore.

Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo modalità stabilite da D.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazioni fino al ripristino delle regolarità stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale.

ART 8 – LA CAUZIONE PER LE TOMBOLE

Per le tombole, previste dall'art. 14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture.

In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.

La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:

- a) mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;
- b) ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma fideiussione presso un notaio.

L'ente organizzatore, entro trenta giorni dall'estrazione presenta all'incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste in copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio.

L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano stati consegnati ai vincitori e procede allo svincolo della cauzione.

Nell'ipotesi in cui l'incaricato del Sindaco accerti che alcuni dei premi promessi non siano stati consegnati dispone l'incameramento della cauzione per l'importo pari ai premi non consegnati.

ART 9- ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

Il Comune, con decreto del Sindaco, può esonerare l'organizzazione dal versamento della cauzione, specie nei casi in cui chi organizza appartenga o rappresenti un organo o comitato religioso – politico - benefico.

Per l'evento previsto dall'art. 8 comma VI°, circa la mancata consegna di uno o più premi, risponde direttamente e solamente l'organizzatore stesso o il rappresentante legale dell'organo che ha organizzato.

ART 10 – SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sanzioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché le discipline del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.